



MODIFICA DELL'ART. 144-UNDECIES.I DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE (“REGOLAMENTO EMITTENTI”)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio), entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ha modificato la disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate, prevista dagli artt. 147-*ter* e 148 del Decreto Legislativo n. 58/98 (“TUF”). In particolare, l'intervento di riforma ha apportato le seguenti modifiche:

- a) innalzamento della percentuale dei componenti da riservare al genere meno rappresentato da almeno un terzo ad almeno due quinti sia per l'organo di amministrazione sia per l'organo di controllo;
- b) accrescimento del periodo di vigenza del nuovo criterio di riparto di almeno due quinti per sei mandati consecutivi in luogo dei tre mandati;
- c) gradualità nell'applicazione della disciplina solo per le società neo quotate e non anche per le società già quotate, prevedendo che la percentuale da riservare al genere meno rappresentato per il primo rinnovo degli organi sociali successivo alla data di inizio delle negoziazioni sia pari ad almeno un quinto dei componenti;
- d) introduzione dell'obbligo per la Consob di comunicare annualmente al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione della nuova disciplina.

L'intervento legislativo ha mantenuto invece invariata la disciplina sul sistema sanzionatorio già introdotta dalla legge n. 120/2011, come anche l'attribuzione alla Consob del potere di statuire con regolamento in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare. Le relative disposizioni di attuazione sono contenute nell'art. 144-*undecies.I* (“*Equilibrio tra generi*”), del Regolamento Emittenti (“RE”).

In considerazione dell'urgenza dovuta, determinata dall'applicazione della nuova disciplina già ai primi rinnovi degli organi sociali successivi al 1° gennaio 2020, nell'imminenza della stagione assembleare la Consob ha emanato, dopo una consultazione con il mercato, la Comunicazione n. 1/2020 del 30 gennaio 2020, con la quale è stata ritenuta coerente con la nuova disciplina

l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore limitatamente alla composizione agli organi sociali formati da tre componenti.

Contestualmente a detta Comunicazione, con il documento pubblicato in data 30 gennaio 2020 sono state sottoposte alla consultazione del mercato le proposte di modifica dell'art. 144-*undecies.1* del RE, che prevedono:

a) al comma 1, la sostituzione del termine “per tre mandati consecutivi” con quello “per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo all'1 gennaio 2020” al fine di adeguarlo alla nuova normativa;

b) al comma 3, l'inapplicabilità della regola dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso di organi sociali formati da tre componenti, al fine di consentire l'applicazione a tali fattispecie del nuovo criterio di riparto di “almeno due quinti”.

II. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

1. Stakeholder mapping

La consultazione pubblica si è conclusa in data 16 marzo 2020. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 3 contributi da parte di 4 soggetti.

Soggetto	Categoria	Settore
Assogestioni - Associazione del risparmio gestito	Associazione	Gestori del risparmio
ABI – Associazione Bancaria Italiana	Associazione	Banche
Assonime - Associazione fra le società italiane per azioni congiunta con Confindustria - Confederazione generale dell'industria italiana	Associazione	Società emittenti

I citati contributi sono pubblicati sul sito *web* della Consob.

2. Esiti della consultazione

I contributi pervenuti hanno espresso un generale apprezzamento per la tempestività con cui la Consob ha operato al fine di recepire le nuove disposizioni in materia di equilibrio tra generi. Alcuni partecipanti hanno proposto soluzioni diverse, in particolare rispetto a due aspetti, la durata della nuova disciplina e i criteri di calcolo.

Nella tabella in allegato n. 1 al presente documento si riporta:

- nella prima colonna, il testo dell'articolo sottoposto a pubblica consultazione, limitatamente alle parti sulle quali sono pervenute specifiche osservazioni;
- nella seconda colonna, la sintesi delle osservazioni pervenute e le relative valutazioni;
- nella terza colonna le eventuali modifiche al testo dell'articolo rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.

Con l'occasione dell'intervento regolamentare è stata apportata un'ulteriore modifica volta ad eliminare un disallineamento normativo riscontrato all'interno del Regolamento Emittenti. In particolare, l'art. 138 (Conferimento e revoca della delega di voto)¹, comma 1, del citato Regolamento, relativo alla sollecitazione di deleghe di voto, prevede che il soggetto al quale spetta il diritto di voto trasmetta al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (c.d. "Codice Amministrazione Digitale" – di seguito "CAD").

Il secondo comma dell'art. 21 del CAD è stato abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217², ed è sostituito – come chiarito nei lavori preparatori di detto decreto - dal nuovo art. 20, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del CAD.

Infine, con la delibera di modifica del RE si è provveduto alla rettifica dell'Allegato 4 (recante i modelli di comunicazione *ex art.* 120 del TUF) precedentemente pubblicato con la delibera n. 21320 del 7 aprile 2020.

3. Il testo dell'articolo 144-*undecies*.1 del Regolamento Emittenti

Nell'allegato n. 2 si riporta il testo dell'articolo 144-*undecies*.1 del Regolamento Emittenti come adottato in esito alla consultazione.

¹ L'art. 138, comma 1, del Regolamento Emittenti dispone che *"Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."*

² Cfr. art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

Tabella degli esiti della consultazione

Modifica regolamentare proposta	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	Modifiche del testo
<p><i>1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per sei tre mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo all' 1 gennaio 2020.</i></p>	<p>- <i>Osservazioni</i></p> <p>Le modifiche proposte sono state condivise da Assogestioni “<i>in particolare per quanto riguarda l'accrescimento del periodo di vigenza del nuovo criterio di riparto di almeno due quinti per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020</i>”.</p> <p>Nel contributo di Assonime e Confindustria è stato rappresentato che il dettato normativo in merito alla durata della nuova quota di genere sia ambiguo e necessita di un chiarimento legislativo volto a precisare la durata temporale delle nuove norme, e non di una disposizione regolamentare da parte della Consob. Si sottolinea la presenza di un'incongruenza tra la formulazione della legge di bilancio 164/2019 e l'intento del legislatore espresso nella Relazione illustrativa, che sembra estendere la durata della quota di genere da tre a sei mandati, precisando che “<i>la nuova disposizione introdotta estende l'applicazione a ulteriori tre mandati, rispetto ai tre già previsti</i>”.</p> <p>Nello stesso senso, ABI ha chiesto di eliminare la precisazione “<i>a decorrere dal primo rinnovo successivo all' 1 gennaio 2020</i>”.</p>	

Modifica regolamentare proposta	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	Modifiche del testo
	<p style="text-align: center;">- <i>Valutazioni</i></p> <p>Si è ritenuto di confermare la proposta oggetto di consultazione, per due ordini di motivi. In primo luogo, il testo normativo appare inequivocabile nel disporre che il nuovo criterio di riparto trovi applicazione per sei mandati consecutivi dall'entrata in vigore della norma (avvenuta il 1° gennaio 2020). Infatti, l'art. 1, comma 304, della Legge di Bilancio 2020 prevede che: <i>“Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni”</i>.</p> <p>In secondo luogo, la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un nuovo criterio di riparto tra generi (pari a 2/5) rispetto a quello originariamente previsto dalla Legge 120/2011 e gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, come modificati dalla citata Legge, richiedono che <i>“tale criterio di riparto si”</i> applichi <i>“per sei mandati consecutivi”</i> (con la previsione da parte della Legge di Bilancio 2020 del criterio di un 1/5 per le neoquotate nel primo mandato successivo alla quotazione). Ciò conferma l'assunto che i sei mandati debbano decorrere dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio e che non rilevano i precedenti mandati in cui ha trovato applicazione la precedente normativa relativa alla quota di 1/3 (o 1/5 per il primo mandato).</p>	
3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra	- <i>Osservazioni</i>	

Modifica regolamentare proposta	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	Modifiche del testo
<p><i>generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, a eccezione che per gli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.</i></p>	<p>Nei contributi di ABI, Assonime e Confindustria non è stata condivisa la scelta di adottare il criterio di arrotondamento per eccesso come criterio generale, fatto salvo il criterio opposto per gli organi composti da tre candidati. Propongono invece l'adozione in via generale di un criterio di arrotondamento aritmetico, considerandolo un criterio neutro e proporzionale rispetto alla finalità della disciplina.</p> <p>In particolare, nel contributo di Assonime e Confindustria si sottolinea come l'adozione del criterio di arrotondamento aritmetico non sia in contrasto con la previsione secondo cui <i>“il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti”</i>. Le associazioni hanno ritenuto che <i>“la previsione che la quota di genere debba raggiungere almeno i due quinti non sembra, infatti, riferirsi ai criteri di arrotondamento – in quanto, se questa fosse stata l'intenzione del legislatore sarebbe stato agevole indicarlo chiaramente – ma piuttosto al fatto che la quota che gli statuti devono introdurre possa essere anche superiore ai due quinti”</i>.</p> <p>La predetta modifica è stata condivisa da Assogestioni.</p> <p>- <i>Valutazioni</i></p> <p>Al riguardo, si ritiene che l'utilizzo del criterio aritmetico si possa porre in contrasto con il dettato normativo, secondo cui <i>“il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti”</i>. Infatti, nei casi in cui l'utilizzo del criterio aritmetico porti ad un arrotondamento per difetto (ad esempio per gli organi composti da 6 o da 8 membri), ne deriverebbe una presenza del genere meno rappresentato inferiore a due quinti, in contrasto quindi con quanto previsto dalla Legge, che fissa la misura di due quinti come minimo inderogabile. Analoghe considerazioni hanno</p>	

Modifica regolamentare proposta	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	Modifiche del testo
	<p>indotto la Consob a sancire la regola generale dell'arrotondamento all'unità superiore in occasione del recepimento della Legge 120/2011.</p> <p style="text-align: center;">- <i>Osservazioni</i></p> <p>Con riferimento, peraltro, al comma 2, lett. a), dell'art. 144-<i>undecies</i>.1 del Regolamento Emittenti, in forza del quale "<i>Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre</i>", nel contributo di Assogestioni - considerato che problematiche analoghe a quelle dei collegi sindacali composti da tre membri si presenteranno anche per le liste per gli organi di amministrazione con un numero di candidati pari a tre - è stato chiesto di "<i>esplicitare come l'eccezione al meccanismo dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore stabilita per gli organi sociali formati da tre componenti, per i quali l'arrotondamento avviene invece per difetto all'unità inferiore, valga appunto anche per la composizione di liste per gli organi di amministrazione con tre nominativi</i>".</p> <p style="text-align: center;">- <i>Valutazioni</i></p> <p>Con riferimento all'osservazione di Assogestioni, si sottolinea che il criterio di almeno due quinti previsto dalla normativa primaria e secondaria della Consob si riferisce agli organi di amministrazione e controllo eletti e nulla si dispone rispetto alla composizione delle liste da presentare in occasione dell'elezione di tali organi.</p> <p>Si evidenzia, infatti, che il Regolamento Emittenti della Consob rimette agli statuti delle società quotate l'individuazione delle</p>	

Modifica regolamentare proposta	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	Modifiche del testo
	<p>modalità tecniche per consentire il rispetto del criterio di genere ad esito della votazione (cfr. art. art 144-<i>undecies.1</i>, comma 2, del Regolamento Emittenti).</p> <p>L'unico vincolo a tale autonomia è previsto dal comma 2, lett. <i>a</i>), dell'art. 144-<i>undecies.1</i> del Regolamento Emittenti che impedisce agli statuti di imporre il rispetto di requisiti di composizione di genere a liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Tale previsione è finalizzata a non disincentivare la presentazione di liste da parte di investitori per i quali il vincolo a rispettare tali requisiti potrebbe rendere più onerosa la presentazione stessa della lista. Pertanto, il criterio di riparto non trova applicazione nelle liste composte da meno di tre candidati.</p> <p>Nell'ipotesi in cui gli statuti prevedessero dei criteri di composizione per le liste composte da tre candidati, la riserva di due quinti troverebbe applicazione con l'utilizzo del criterio aritmetico, con arrotondamento per difetto, alla stregua di quanto previsto nella norma posta in consultazione per gli organi composti da tre membri, per le stesse argomentazioni sulla impossibilità aritmetica di assicurare una composizione di "almeno due quinti" con riferimento a organi composti da 3 membri già rese note nella Comunicazione Consob 20 gennaio 2020, n.1.</p> <p style="text-align: center;">- <i>Osservazioni</i></p> <p>Nel contributo di Assogestioni, con riferimento "<i>alla lett. a) del comma 2 di detto articolo, secondo cui gli statuti delle società quotate devono disciplinare "i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentono il rispetto</i></p>	

Modifica regolamentare proposta	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	Modifiche del testo
	<p><i>dell’equilibrio tra generi ad esito delle votazioni”, è stato suggerito di chiarire “come, nell’individuazione dei meccanismi di ripescaggio per assicurare il rispetto dell’equilibrio tra generi nella composizione degli organi sociali, l’onere andrebbe sopportato dalle liste di maggioranza, ovvero quelle presentate al fine di ottenere la maggioranza dei seggi del board e contenenti un numero di candidati adeguato a tali fini e non già dalle liste di minoranza”.</i></p> <p style="text-align: center;">- <i>Valutazioni</i></p> <p>Al riguardo, non si è ritenuto di intervenire con una modifica regolamentare, così come proposto dall’Associazione, tenuto conto che proposte in tal senso non sono state poste in consultazione. Si condivide tuttavia che lo spirito della normativa sia quello di non far ricadere oneri di composizione degli organi sulle liste di minoranza, considerando che di norma le stesse sono liste corte, con un numero di candidati pari ai posti riservati alle minoranze. Spesso si tratta di liste con meno di tre candidati (e in questo caso sono esentate dal rispetto delle norme in materia di equilibrio tra generi) o di tre candidati. In questo ultimo caso, far ricadere l’onere del ripescaggio su tali liste rappresenterebbe un ulteriore vincolo per chi le presenta, in quanto nella scelta dei candidati si dovrebbe tenere conto anche dei rischi derivanti dall’eventuale ripescaggio, circostanza che contrasta con lo spirito della disciplina che, al contrario, ha l’intento di facilitare la presentazione delle liste da parte dei soci di minoranza.</p>	

All. to n. 2

Art. 144-undecies.1
(Equilibrio tra generi)

1. *Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo all' 1 gennaio 2020.*

2. *Gli statuti delle società quotate disciplinano:*

a) *le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;*

b) *le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;*

c) *le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.*

3. *Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, a eccezione che per gli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.*

4. *In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.*